

## PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

EX ARTT. 2501-TER E 2505 COD. CIV.

### 1. Società partecipanti alla fusione

#### 1) *Società incorporante*

"Dea Capital S.p.A.", con sede in Milano, via Borgonuovo n. 24, capitale sociale sottoscritto e versato: euro 306.612.100,00, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07918170015, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1833926,

#### 2) *Società incorporanda*

"IDeA Alternative Investments S.p.A.", con sede legale in Milano, via Dell'Annunciata n. 23/4, capitale sociale sottoscritto e versato euro 2.461.500, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04457190967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1748934

### 2. Statuto della società incorporante

Lo Statuto sociale della società incorporante, al presente allegato sotto "A" nel testo approvato dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2011, non subirà alcuna modifica per effetto della fusione.

### 3. Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni, data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

La società incorporante DeA Capital S.p.A. possiede attualmente (e possiederà al momento di attuazione dell'operazione di fusione) direttamente l'intero capitale sociale della società incorporanda.



Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile, non rendendosi dunque necessaria la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

Con l'efficacia della fusione pertanto verranno annullate, senza concambio, le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda, senza emissione di nuove azioni della società incorporante. Conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio ed il presente progetto non contiene le indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile.

**4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione**

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, del codice civile, dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, ovvero, dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione.

Ai fini contabili, le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dal 1° gennaio 2012. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986.

**5. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote**

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale.

**6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## 7. Condizione sospensiva

La stipulazione dell'atto di fusione e dunque il perfezionamento della fusione è condizionata al verificarsi della seguente condizione sospensiva:


- ottenimento del nulla osta della Banca d'Italia previsto dall'articolo 15 del D. Lgs. 58/1998 (di seguito, "TUF") in relazione al conseguimento da parte di DeA Capital S.p.A. di una partecipazione diretta in IDeA Capital Funds SGR S.p.A., Soprarno SGR S.p.A., IDeA SIM S.p.A. e Alkimis SGR S.p.A.

## 8. Altre previsioni

Ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile, il presente progetto di fusione verrà depositato, ai fini della relativa iscrizione, presso il Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.


Si fa avvertenza che, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile e dell'art. 12 dello statuto sociale della società incorporante e dell'art. 23 della società incorporanda, l'operazione di fusione potrà essere decisa dai rispettivi organi amministrativi, fermo restando il diritto dei soci della società incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del presente progetto presso il Registro delle Imprese di Milano da parte di quest'ultima, che la decisione da parte della società incorporante medesima sia adottata mediante deliberazione assembleare.

L'operazione di fusione sarà oggetto di comunicazione preventiva a Banca d'Italia ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché del Regolamento emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni.




Milano, 26 luglio 2011

DeA Capital S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paolo Ceretti', is written over a horizontal line.

L'Amministratore Delegato Dott. Paolo Ceretti

IDeA Alternative Investments S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lino Benassi', is written over a horizontal line.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lino Benassi

Elenco allegati:

Allegato "A" - Statuto sociale di DeA Capital S.p.A.